

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 22 APRILE 2008, N. 16675: il controllo preventivo in ordine alla sussistenza delle condizioni che legittimano la sospensione del procedimento penale in corso per sanatoria di un'opera abusiva è compito proprio dell'autorità giurisdizionale che non può essere demandato all'autorità amministrativa.

“... il giudice, già prima di sospendere il processo ex art. 44 della legge n. 47/1985, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura sanante (data di esecuzione delle opere; stato di ultimazione delle stesse secondo la nozione fornita dall'art. 31 della legge n. 47/1985; rispetto dei limiti volumetrici; eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria; tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione).

L'ambito di tale potere di controllo è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, perché è il giudice che deve eseguire, in conclusione, l'indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva. Trattasi, inoltre, di compiti propri dell'autorità giurisdizionale – conformi al dettato degli artt. 101, 2° comma, 102, 104, 1° comma, e 112 Cost. – che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione.”

16675 / 08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE III PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ernesto	Lupo	Presidente	Pubbl. udienza
Dott. Franco	Mancini	Componente	del 24.1.2008
Dott. Mario	Gentile	Componente	SENTENZA
Dott. Aldo	Fiale	Componente	N. 202
Dott. Silvio	Amoresano	Componente	R.G.N.
			20273/07

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ROMANO Carolina, nata ad Ottaviano il 14.6.1954



Diritto all'ambiente[®]
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

avverso la sentenza 16.2.2007 della Corte di Appello di Napoli

Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso

Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dr. Alfredo Montagna, il quale ha concluso chiedendo la
declaratoria di inammissibilità del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 16.2.2007, in parziale riforma della sentenza 30.6.2005 del Tribunale monocratico di Nola appellata anche dal P.G., ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di **Romano Carolina** in ordine ai reati di cui:

- all'art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 (per avere realizzato, in assenza del prescritto permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la costruzione di un capannone in struttura metallica e cemento armato - acc. in Ottaviano, fino al 25.11.2003);
- agli artt. 64, 65, 71, 72 e 75 D.P.R. n. 380/2001;
- agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001;
- all'art. 163 D.Lgs. n. 490/1999;
- agli artt. 81 cpv. e 349 cpv. cod. pen.

e, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata per il delitto, essendo stata ritenuta la continuazione tra tutti i reati ex art. 81 cpv. cod. pen.:

- confermava la pena complessiva di anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa, nonché gli ordini di demolizione del manufatto abusivo e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e la concessione del beneficio della sospensione condizionale subordinato all'esecuzione effettiva della disposta demolizione;
- applicava la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la **Romano**, la quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha eccepito:

- la illegittimità della mancata sospensione del procedimento in seguito alla presentazione di domanda di *condono edilizio* ex art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003, n. 326;
- la incongrua esclusione della condonabilità dell'opera;
- la illegittimità della disposta subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.

1. Nella vicenda che ci occupa si verte, infatti, in ipotesi di **opera abusiva non suscettibile di sanatoria, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269/2003**, poiché si tratta:

- di **nuova costruzione realizzata**, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici (ipotesi esclusa dal condono dal **comma 26, lett. a)** [vedi, tra le molteplici e più recenti decisioni in tal senso, Cass., Sez. III: 12.1.2007, n. 6431, Sicignano ed altra (con ampia confutazione delle divergenti posizioni dottrinarie, integralmente condivisa da questo Collegio); 5.4.2005, n. 12577, Ricci; 1.10.2004, n. 38694, Canu ed altro; 24.9.2004, n. 37865, Musio].
- di **nuova costruzione non-residenziale** realizzata in assenza del titolo abilitativo edilizio, che non si sostanzia in meri ampliamenti o addizioni e costituisce immobile integralmente abusivo: ipotesi esclusa dal condono dal **comma 25** del citato art. 32.

Legittimamente, pertanto, la Corte territoriale non ha applicato la sospensione di cui all'art. 38 della legge n. 47/1985.

Deve evidenziarsi, in proposito, che dalla **sentenza delle Sezioni Unite 24.11.1999, n. 22, ric. Sadini** - correlata al condono edilizio previsto dall'art 39 della legge n. 724/1994, che è norma formulata in modo speculare a quella posta dall'art. 32, comma 25, del D.L. n.

A. Pale

269/2003 – può razionalmente dedursi il principio generale secondo il quale *il giudice, già prima di sospendere il processo ex art. 44 della legge n. 47/1985, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura sanante* (data di esecuzione delle opere; stato di ultimazione delle stesse secondo la nozione fornita dall'art. 31 della legge n. 47/1985; rispetto dei limiti volumetrici; eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria; tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo di imputazione).

L'ambito di tale potere di controllo è strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione penale, perché è il giudice che deve eseguire, in conclusione, *l'indispensabile verifica degli elementi di fatto e di diritto della causa estintiva*. Trattasi, inoltre, di compiti propri dell'autorità giurisdizionale – conformi al dettato degli artt. 101, 2° comma, 102, 104, 1° comma, e 112 Cost. – che non possono essere demandati neppure con legge ordinaria all'autorità amministrativa in un corretto rapporto delle sfere specifiche di attribuzione.

Diversamente opinandosi si allungherebbero "inevitabilmente ed inutilmente i tempi del processo".

Nel caso in cui il giudice sospenda il processo (ex artt. 44 o 38 della legge n. 47/1985) in assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente ed il corso della sospensione non è interrotto.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte Suprema – con la sentenza 3.2.1997, n. 714, ric. Luongo, alle cui diffuse argomentazioni, condivise da questo Collegio, si rinvia – hanno affermato la legittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusiva.

Deve ritenersi definitivamente superata, infatti, in materia urbanistica, la visione di un giudice supplente della pubblica Amministrazione, in quanto è il territorio a costituire l'oggetto della tutela posta dalle relative norme penali: non può affermarsi, pertanto, che la legge riserva all'autorità amministrativa ogni tipo di intervento nella materia e, avendo l'ordine di demolizione la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, ben può trovare applicazione l'art. 165 cod. pen.

3. La inammissibilità del ricorso non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, per cui resta preclusa ogni possibilità sia di fare valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione delle contravvenzioni agli artt. 93, 94 e 95 D.P.R. n. 380/2001 per prescrizione pur maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice (vedi Cass., Sez. Unite, 22.3.2005, n. 4, ric. Bracale).

4. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.,

A. Pale

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

ROMA, 24.1.2008

Il Consigliere rel.

Alessandro Fide

Il Presidente

Emilio Lupo

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
II 22 APR. 2008
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(dott. Fiorella Donati)

